

Programma triennale 2017-2019 dei lavori pubblici

Premesso che:

- l'art. 21 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo Codice dei Contratti, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari adottano il programma biennale degli acquisti dei beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio (comma 1);
- il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibile in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica (comma 3);

Di seguito si riporta la previsione del programma triennale 2017-2018 relativi ai lavori pubblici

Oggetto del servizio	Mese indicativo di indizione avviso	Importo unitario
Anno 2017 – nessuna previsione		
Anno 2018 – nessuna previsione		
Anno 2019 – nessuna previsione		